

Agli Associati Comufficio

Milano, 10 ottobre 2025

Oggetto: Pec obbligatoria degli Amministratori di società e polizza obbligatoria da danni catastrofali: ulteriori aggiornamenti

Vi riportiamo l'elaborato del nostro consulente, Dott. A. Manazza, riguardante i seguenti argomenti:

- 1) Pec obbligatoria degli Amministratori di società;
- 2) Polizza obbligatoria da danni catastrofali.

1) Pec obbligatoria degli Amministratori di società

In data 25 settembre 2025 la commissione paritetica tra Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato ha approvato una Nota Ufficiale, in relazione all'obbligo di iscrizione del domicilio digitale (Pec) per gli Amministratori di società semplici, di persone, di capitali e consortili iscritte nel Registro delle Imprese, in espressa contrapposizione con quanto precedentemente espresso dal MIMIT.

In sintesi, la Nota ha chiarito quanto segue:

ambito oggettivo di applicazione: imprese costituite in forma societaria nell'anno in corso ovvero costituite in data antecedente al 1 gennaio 2025;

ambito soggettivo di applicazione: tutti gli amministratori di società, inclusi i liquidatori, ma esclusi i procuratori, i direttori generali ed i preposti;

adeguamento delle società già costituite: alla prima circostanza utile di rinnovo o variazione delle cariche societarie, senza alcun vincolo di scadenza;

indirizzo Pec utilizzabile: facoltà di utilizzare anche il domicilio digitale della società, in alternativa a quello personale;

sistema sanzionatorio: non applicabile in quanto la norma non richiama un termine legale espresso per l'adempimento.

2) Polizza obbligatoria da danni catastrofali

Come già comunicato, entro il 1° gennaio 2026 le piccole e micro imprese (quelle che hanno meno di 50 occupati e hanno un fatturato annuo oppure un totale attivo di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) dovranno stipulare una polizza catastrofale obbligatoria a copertura delle immobilizzazioni, a qualsiasi titolo impiegate nell'attività di impresa, di cui all'art. 2424 primo comma, sezione Attivo di Stato Patrimoniale, voce B-II, numeri 1) 2) e 3) del Codice civile, quindi: terreni ; fabbricati ; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali.

La polizza dovrà coprire eventi calamitosi quali terremoti, sismi, frane, alluvioni, inondazioni ed esondazioni e riguarderà tassativamente le categorie di beni sopra esposte, indipendentemente dal loro titolo di utilizzo (pertanto anche i beni in leasing o a noleggio), con unica esclusione dei beni non ricompresi nell'elenco quali autovetture ed automezzi, macchine e mobili d'ufficio, arredi, giacenze di materie prime, prodotti o merci.

L'obbligo riguarderà tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese con stabile organizzazione sul territorio nazionale iscritte al Registro delle Imprese, con esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

Allo stato attuale non sono previste sanzioni in caso di inadempimento, ma l'assenza della polizza non consentirà all'impresa di accedere ad assegnazione di risorse pubbliche quali contributi, sovvenzioni o agevolazioni o ad avere ristori pubblici in caso di eventi catastrofali.

Per maggiori informazioni e chiarimenti scrivere a: segreteria@comufficio.it .

Con i migliori saluti.

Segreteria Comufficio